

Comune di Taurianova

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA

(Approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 dell'8.05.2020. In vigore dal 12.05.2020)

Art.1. Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, disposto in attuazione a quanto previsto dall'art.31 della Legge Regionale n. 32 del 25/11/1996 e ss.mm.ii., disciplina i criteri, i modi per l'assegnazione e la gestione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (di proprietà del Comune e del Distretto di Reggio Calabria dell'ATERP CALABRIA) che si renderanno liberi, nonché degli immobili confiscati e assegnati all'Amministrazione Comunale, che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, appositamente destinati ad uso temporaneo, per fronteggiare specifiche situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari residenti in situazioni socio-economiche disagiate.

Definizioni (Art. 2, L. R. n. 32/96)

- Sono da considerarsi alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati
 dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della
 Regione, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici
 comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
- Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case parcheggio e i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standard abitativi adeguati.

Art 2. Situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 31 L. R. n. 32/1996

Sono da considerare situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 31 della L.R. n. 32/1996, quelle dei nuclei che:

- a) Sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto ordinato dall'Autorità Giudiziaria o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
- b) Devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano in seguito di ordinanza di sgombero o esecuzione di urgenti e improcrastinabili lavori pubblici o interesse pubblico o in conseguenza di pubbliche calamità che lo rendono inutilizzabile;
- c) Abitano un alloggio dichiarato, dalla competenze Azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazioni alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti, secondo i requisiti previsti dall' art. 5 della L. R. n. 32/96;
- d) Coabitano in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda;
- e) Si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- f) Risultano ospiti da almeno sei mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
- g) Risultano essere costituiti da componenti portatori di handicap psico-fisico e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Sanitarie;
- h) Sono in condizione di grave disagio economico e hanno al loro interno donne vittime di violenza, laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

Per le assegnazioni degli alloggi riservati e per le assegnazioni in via provvisoria, che non possono eccedere la durata di due anni, devono sussistere i requisiti prescritti dal successivo art. 3, salvo nei casi di assegnazione in via provvisoria a seguito di pubbliche calamità, di sgombero, di unità abitative pericolanti o dovute a problematiche gravi per l'ordine pubblico, per i casi di sfratto per morosità incolpevole o qualora sopravvenga la perdita dell'unica abitazione a causa di procedure esecutive di asta pubblica.

Ogni variazione della condizione di emergenza abitativa deve essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata agli Uffici Comunali competenti. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente dovrà comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento, se rilevato durante la fase dell'istruttoria, comporta la sospensione del procedimento di assegnazione, ovvero la revoca del provvedimento finale, se rilevata in seguito all'assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 19 lettera h) del presente regolamento.

Art. 3: Requisiti generali di legittimità per l'accesso alle procedure di assegnazione in situazioni di emergenza abitativa

I cittadini che si trovano in una delle situazioni di grave disagio abitativo definite all'art. 2 del presente Regolamento, per ottenere l'assegnazione di alloggi di ERP su riserva (ossia fuori dal bando generale di assegnazione in locazione) devono essere in possesso dei requisiti individuati, da intendersi come rinvio dinamico, dagli artt. 9 e 10 della L. R. n. 32/1996.

I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto.

Art. 4. Nozione di nucleo familiare

Ai fini del presente Regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi conviventi more uxorio e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola. Si intendono, inoltre, come "nuclei familiari" anche le Unioni Civili.

Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e certifichino tale situazione nelle forme di legge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, gli affini fino al 2° grado, fatti salvi i figli nati in tale periodo.

Si possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà, sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi. Ogni variazione del nucleo familiare, in qualsiasi momento intervenuta, durante la permanenza in graduatoria e il periodo di fruizione dell'alloggio, deve essere tempestivamente comunicata agli Uffici Comunali.

E' ammessa, con preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune, ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per lo stesso periodo di tempo, qualora la richiesta sia motivata da obiettive esigenze dì assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte del Comune. Tale ospitalità temporanea non genera alcun diritto a succedere nell'assegnazione.

Art. 5. Variazione del nucleo familiare

Qualsiasi variazione del nucleo familiare intervenuta dopo 1'assegnazione temporanea deve essere segnalata entro 5 giorni presso gli Uffici competenti del Comune e alla Commissione per l'Emergenza Abitativa, i quali devono verificare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.

Nel caso di decesso del soggetto richiedente o dell'assegnatario, subentrano eventualmente nel medesimo diritto i componenti risultanti nello stato di famiglia al momento del decesso e/o già presenti al momento dell'assegnazione.

Nel caso di separazione dei coniugi, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del medesimo o di separazione del convivente more uxorio, la Commissione per l'emergenza abitativa provvede a dare mandato ai competenti Uffici ai fini della voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, previa verifica della sussistenza nei confronti del subentrante e degli altri componenti del nucleo familiare dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.

Ogni abuso delle facoltà consentite agli assegnatari, ai sensi del presente articolo, è motivo di decadenza dell'assegnazione.

Art. 6. La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.)

La Commissione è costituita dai seguenti componenti:

- il Segretario Generale, con funzioni di presidente (ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Segretario Generale);
- il Responsabile del Settore IV Area Tecnica o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
- uno dei legali dell'Ente (potendosi anche stabilire, dal Presidente, periodi di alternanza/turnazione tra i legali predetti);
- il Responsabile del Settore V- Area Vigilanza o suo delegato.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno due membri della Commissione più il Presidente; in caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 7. Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

La C.E.A. si riunisce semestralmente, per come indicato al paragrafo successivo, nonché ogni volta che ve ne sia necessità e si considera validamente costituita con la partecipazione dì almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Ai fini della formazione delle graduatorie la Commissione si riunisce ogni 6 mesi, come di seguito indicato:

- seduta 1° semestre: dal 15 al 30 Giugno;
- seduta 2° semestre: dal 01 al 15 Dicembre.

La C.E.A. delibera all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

I componenti e i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della C.E.A. per tre convocazioni consecutive.

I componenti della C.E.A. sono tenuti al segreto d'Ufficio, nonché all'obbligo di non divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso o per l'effetto delle attività svolte.

Art 8. Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:

- la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale, circa la sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'art. 2 del presente Regolamento, il possesso dei requisiti generali

per l'assegnazione di cui al successivo art 3, sia in capo ai richiedenti l'alloggio sociale sia per i componenti del relativo nucleo familiare;

- la formazione, adozione e approvazione della graduatoria per l'assegnazione temporanea degli alloggi;
- la valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione:
- l'analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che il Comune ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti;
- la formulazione di pareri di merito e/o decisioni in ordine a:
 - **a**. verifiche sulla sussistenza della condizione dì emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune o dai Servizi Socio-Sanitari dell'A.S.P.;
 - **b**. autorizzazioni concernenti la proroga dei contratti scaduti per il documentato perdurare del grave disagio socio-economico dei nuclei familiari assegnatari;
 - **c.** annullamento, decadenza, revoca della concessione degli alloggi qualora siano venuti meno le condizioni e i requisiti che hanno dato diritto all'assegnazione;
 - **d**. provvedimenti a seguito di straordinarie situazioni sopraggiunte per cui l'assegnatario non ha occupato l'alloggio entro i termini previsti dalla data dì assegnazione secondo il presente regolamento;
 - **e.** la valutazione delle condanne passate in giudicato che abbiano afferito a reati di criminalità organizzata e terrorismo, in considerazione alla loro compatibilità con i requisiti per la partecipazione alla selezione;
 - **f.** qualsiasi evento e/o situazione non espressamente ricompresi dal presente regolamento.

Il parere espresso dalla C.E.A. ha carattere obbligatorio non vincolante. L'atto dispositivo sindacale e/o dirigenziale è tenuto, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.

Art. 9. Presentazione, contenuto e istruttoria delle domande per l'assegnazione temporanea degli alloggi ERP

Le domande, redatte unicamente su apposito modulo allegato reperibile sul sito del Comune di Taurianova, possono essere presentate, senza soluzione dì continuità, presso l'Ufficio protocollo del Comune - Settore ERP - e devono contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a. generalità, indirizzo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico e sottoscrizione del richiedente;
- **b**. dichiarazione di presa visione e accettazione di tutte le regole e delle condizioni del presente Regolamento;
- c. dichiarazione ai fini dell'istruttoria:
- di obbligarsi all'uso dell'immobile richiesto esclusivamente per le finalità per le quali è concesso;
- di assumere la diretta responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono verificarsi durante l'utilizzo dell'immobile assegnato, sollevando il Comune da ogni incombenza;
- di obbligarsi a restituire l'immobile nelle stesse condizioni e nel perfetto stato nel quale esso si trovava al momento dell'assegnazione;
- di obbligarsi a fornire qualsiasi ulteriore documentazione integrativa che il Comune, a proprio insindacabile giudizio, ritiene necessaria o utile acquisire ai fini dell'istruttoria;
- **d.** alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione attestante le condizioni di cui ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento;
- valida documentazione attestante le condizioni di emergenza abitativa e i requisiti generali richiesti ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti al successivo art.12;
- attestazione ISEE in corso di validità e/o dichiarazione dei redditi o, in assenza di obbligo di presentazione, CUD, attestazioni e/o autocertificazioni relative alla situazione reddituale di tutti i componenti dei nucleo familiare del richiedente;
- certificato del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti;
- fotocopia di valido documento di riconoscimento o permesso di soggiorno in corso di validità se cittadini extracomunitari.

II Responsabile del Settore competente o altro dipendente, appositamente delegato, procede all'istruttoria preliminare delle domande entro il termine perentorio dei 15 giorni dalla ricezione, verifica la completezza e la regolarità della documentazione, avvalendosi anche dell'ausilio del Comando della Polizia Municipale nonché degli operatori dei Servizi Sociali del territorio e cura la successiva trasmissione delle istanze istruite alla C.E.A. per la verifica dei requisiti e la formazione della graduatoria definitiva.

Il termine stabilito dal comma precedente è sospeso nel caso in cui sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla domanda presentata. In tal caso i richiedenti potranno essere invitati a mezzo Raccomandata A.R. a produrre, entro 10 giorni, ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria per l'accertamento preliminare dei requisiti. Trascorso tale periodo, l'istruttoria viene conclusa anche in assenza della documentazione integrativa richiesta. Il mancato accoglimento della domanda anche a seguito di parere negativo della C.E.A. deve essere, in ogni caso, formalmente portato a conoscenza dei richiedenti.

Art. 10. Motivi di esclusione della domanda dalle procedure di assegnazione alloggi per emergenza abitativa

Saranno escluse dalla procedura di assegnazione alloggi per emergenza abitativa le domande presentate da soggetti richiedenti che:

- **a.** siano destinatari di contributi a sostegno del canone di locazione e siano stati successivamente sfrattati per morosità;
- **b.** siano assegnatari a titolo definitivo di alloggi ERP ed abbiano successivamente perso i requisiti previsti per l'assegnazione;
- c. abbiano riportato, nei cinque anni che precedono la partecipazione al bando, la contestazione di occupazione abusiva di alloggio ERP (art. 5, comma 1 bis, L. 23 maggio 2014, n. 80), salvo quanto previsto dall'art.11, comma 3-bis, L. 18 Aprile 2017, n. 48.

Art 11. Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi

Avverso la graduatoria o il parere contrario all'assegnazione di alloggio sociale in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà dì presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria o dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.

La C.E.A esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Qualora l'istanza sia respinta, non potranno essere esaminate dalla C.E.A ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà dì presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione di diniego di assegnazione a cura degli Uffici competenti.

Art 12. Punteggi di selezione e criteri di priorità

Si rinvia agli artt. 18 e 19 della L. R. n. 32/96 così come modificata dalla L. R. n. 57/2017.

Art. 13 Provvedimento di assegnazione alloggio ad uso temporaneo

Il provvedimento di assegnazione di alloggio a uso temporaneo è disposto con decreto del Sindaco secondo l'ordine di graduatoria di emergenza abitativa, approvata dalla C.E.A.

Su indicazione della Commissione, gli Uffici competenti provvedono ad inviare formale comunicazione agli aventi diritto non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, procedendo contestualmente alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda di assegnazione. Per il requisito reddituale si applica il limite vigente al momento della verifica.

L'eventuale mutamento delle condizioni di emergenza abitativa di cui al precedente art. 2 o la perdita dei requisiti generali di legittimità di cui al precedente art. 3 viene contestata dalla C.E.A. con comunicazione immediata all'interessato, il quale, entro 10 giorni, può formulare le proprie controdeduzioni.

Preso atto del riscontro dell'interessato, la C.E.A decide in via definitiva entro 10 giorni, accogliendo le controdeduzioni o depennando l'interessato dalla graduatoria, ovvero mutandone la posizione.

Nei casi di mutamento dei requisiti soggettivi che hanno determinato l'attribuzione di punteggio, la C.E.A procede alla rimozione dei relativi punti assegnati con la conseguente modifica della graduatoria.

Salvo particolari situazioni contingenti, gli alloggi sono assegnati tenendo conto della proporzione tra il numero dei vani e la consistenza del nucleo familiare, come previsto dall'art. 26 L.R. n.32/1996.

La C.E.A., sulla base del provvedimento di assegnazione, dà mandato ai competenti Uffici al fine di provvedere alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e la consegna dell'alloggio, il quale deve essere stabilmente occupato entro e non oltre i 10 giorni successivi, a pena di decadenza dell'assegnazione.

In caso di mancata presentazione dell'assegnatario senza giustificato motivo, ovvero in caso di rinuncia all'alloggio assegnato senza gravi e documentati motivi, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione.

Gli alloggi sono assegnati per uso temporaneo ovvero per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e, comunque, per una durata non superiore ad anni uno dalla data di stipulazione del contratto.

Decorso tale termine, qualora le condizioni di grave disagio socio-economico del nucleo familiare, documentato nelle opportune forme, persistano ancora e non consentano soluzioni alternative, può essere autorizzata la proroga per un ulteriore anno, previo parere obbligatorio della C.E.A. Non sono consentite proroghe ulteriori.

Allo scadere del primo anno o del termine ulteriormente concesso (in caso di proroga) sarà predisposto da parte degli Uffici dell'Ente gestore apposito atto di rilascio dell'immobile.

Art. 15. Contratto e canone di locazione

II canone di locazione delle unità abitative assegnate è determinato ai sensi del titolo III della L. R. n.32/1996, secondo le modalità previste per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata ai sensi dell'art. 38 della L. R. n. 32/1996. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito palesemente inattendibile si applica un canone per come definito dal comma 4 dello stesso art. 38.

Sono altresì a carico dell'assegnatario le spese inerenti le utenze domestiche, nonché i tributi e le imposte comunali e, ove previste, le spese condominiali, che in caso di mancato pagamento saranno equiparate alla condizione dì morosità.

Per tutti gli alloggi ove valga l'applicazione della L. R. n. 32/1996, si assumerà a riferimento lo schema di contratto-tipo approvato dalla Regione Calabria.

Art.16. Annullamento dell'assegnazione dell'alloggio

Si rinvia all'art. 46 della L. R. n. 32/1996 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 17. Decadenza dell'assegnazione dell'alloggio

Si rinvia all'art. 47 della L. R. n.32/1996 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 18. Cause di risoluzione del contratto di assegnazione

Si rinvia all'art. 51 della L. R. n. 32/1996 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 19. Motivi di revoca del provvedimento di assegnazione

Salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 18, l'assegnazione temporanea dell'alloggio può essere comunque revocata, anche su proposta dell'Ente gestore, previo parere obbligatorio della C.E.A., ogni qualvolta siano riscontrate le seguenti circostanze:

a. anche uno solo dei componenti del nucleo familiare richiedente abbia in corso condanne o procedimenti connessi ad attività mafiose o di criminalità organizzata, o per reati contro la P.A. o per reati contro il patrimonio pubblico non ancora estinti;

- **b.** anche uno solo dei componenti del nucleo familiare richiedente sia stato oggetto, da meno di due anni, di un provvedimento di revoca della concessione in uso di immobili dì proprietà comunale;
- **c.** siano state apportate arbitrariamente modifiche o innovazioni non autorizzate all'immobile, ai locali, agli impianti, ecc, e non sia stato ripristinato lo stato dei luoghi entro 30 giorni dalla notifica di diffida da parte dell'Ente;
- **d.** l'immobile sia stato oggetto di un uso improprio, scorretto, per incuria, negligenza o cattiva conduzione;
- **e.** vengano ospitate persone terze, per periodi superiori a quelli consentiti, senza l'autorizzazione comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento;
- **f**. anche uno solo dei componenti del nucleo familiare richiedente ponga in essere comportamenti gravi e incompatibili con la civile convivenza;
- **g.** nel caso di accertato pericolo e inadeguatezza strutturale dell'immobile che rende necessario e immediato lo sgombero per l'effettuazione urgente dei lavori di messa in sicurezza e/o adeguamento;
- **h.** accertata mancata comunicazione agli Uffici Comunali competenti anche di una sola variazione delle dichiarate condizioni di emergenza abitativa a seguito di assegnazione dell'alloggio.

L'assegnatario che si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente Regolamento e dal contratto sottoscritto, non potrà ottenere l'utilizzo di beni comunali almeno per 2 anni successivi dal provvedimento di revoca, durante i quali l'ulteriore domanda di assegnazione eventualmente presentata, non sarà tenuta in considerazione.

Art. 20. Occupazione illegale di alloggi.

Il Responsabile del Settore competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante al rilascio dell'alloggio entro e non oltre gli otto giorni successivi.

L'atto del Responsabile del Settore competente o suo delegato, che deve contenere i termini per il rilascio, non eccedenti i quindici giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nei confronti degli occupanti senza titolo l'amministrazione comunale sporge querela ai sensi dell'art. 633 Codice Penale.

Art. 21. Recupero forzoso degli alloggi non rilasciati

Qualora l'alloggio non sia rilasciato nei termini indicati nelle ordinanze emesse per i casi di annullamento, decadenza, revoca e risoluzione del contratto, salvo i casi previsti dall'art. 11 della L. 18 Aprile 2017, n. 48, il Responsabile del Settore competente procede al recupero coattivo dell'alloggio, assegnando al Comando di Polizia Municipale il compito della relativa esecuzione con la collaborazione del Settore 4' Area Tecnica per le operazioni di trasporto e ricovero masserizie nonché per la sostituzione e messa in sicurezza della serratura della porta di accesso all'immobile; il Comando di Polizia Municipale provvede alla redazione dei relativi verbali. Nel caso di alloggio di proprietà ATERP Calabria, gli Uffici per come sopra indicati forniranno assistenza e collaborazione ai Funzionari e alle strutture delegate dallo stesso Ente gestore all'esecuzione del recupero coattivo dell'immobile.

Art. 22. Entrata in vigore

II presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della pubblicazione della delibera di approvazione definitiva.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si rimanda dinamicamente alle norme previste dalla L.R. n. 32/1996 e successive modifiche e/o integrazioni, in quanto applicabili.